



Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 821 10 99
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Regolamento

per la concessione di finanziamenti nell'ambito della formazione continua

Preambolo

Il fondo per il perfezionamento professionale della Commissione paritetica cantonale per i lavori in gesso e d'intonacatura (CP) ha lo scopo di promuovere e sostenere il perfezionamento professionale dei lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori (CCL) e che versano contributi a favore della formazione professionale conformemente all'art. 11 CCL.

A. Condizioni per l'ottenimento di pre- stazioni per la for- mazione

1. Condizioni gene- rali

Art. 1

¹ Prestazioni vengono pagate se:

- a. il dipendente ha versato senza interruzioni (limite di tolleranza per un impiego a tempo pieno: al massimo 5 giorni di assenza per mese conteggiato) almeno 6 mesi di contributi al momento di iniziare il corso (per un impiego a tempo pieno al massimo vengono tollerati 5 giorni lavorativi). Le eccezioni devono rispettare le condizioni contemplate all'art. 4 del presente regolamento, oppure;
- b. negli ultimi due anni precedenti l'inizio del corso, il dipendente ha versato 12 mesi di contributi (tolleranza limitata ad un massimo di 5 giorni lavorativi di assenza per mese conteggiato). Inoltre deve aver versato il contributo (importo minimo) del mese immediatamente precedente l'inizio del corso (5 giorni lavorativi al massimo di tolleranza);
- c. deve, inoltre essere comprovato sia l'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione, sia il completamento della formazione nel rispetto delle disposizioni per l'ottenimento dell'attestazione.

² Per il calcolo della durata del tempo sottoposto al pagamento del contributo le ore/giornate di lavoro vengono trasformate in mesi (1 mese = 21 giorni di 8 ore).

³ Dipendenti con un tasso di occupazione medio superiore al 70% nei 6 mesi precedenti l'inizio del corso, hanno diritto alla prestazione totale, a condizione che rispettino le condizioni del cpv. 1.

⁴ Dipendenti con un tasso di occupazione medio inferiore al 70% (come attestato vale il contratto di lavoro) nei 6 mesi precedenti l'inizio del corso, hanno diritto ad una prestazione parziale corrispondente alla percentuale di occupazione in questo periodo, sempre che rispettino le condizioni del cpv. 1 (per un impiego parziale medio del 50%, viene indennizzato il 50% dei costi e delle spese per il corso; il calcolo del rimborso per la perdita di guadagno è basato sulla riduzione del salario).

⁵ Il diritto alle prestazioni per la frequentazione di un corso è valido anche durante o immediatamente dopo l'interruzione del pagamento dei contributi, nei casi contemplati all'art. 2 del presente regolamento, se le seguenti condizioni sono tutte rispettate:

- a. il datore di lavoro ha dedotto al dipendente i contributi nel rispetto del CCL;
- b. l'ente formatore e il corso frequentato sono stati riconosciuti dalla CP o il corso è riconosciuto annualmente dalla CP.

2. Interruzione del pagamento dei contributi paritetici

Art. 2

¹ Se il pagamento dei contributi viene interrotto nei 6 mesi precedenti l'inizio del corso a causa dell'incapacità del dipendente o dell'apprendista di lavorare, per motivi che non gli possono essere imputati, nella valutazione del diritto alle prestazioni questo periodo di insolvenza non viene considerato e il conteggio del contributo viene prolungato di conseguenza.

² Come motivi d'incapacità di lavorare di un dipendente senza sua colpa valgono:

- a. malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale, ecc. dunque per i motivi contemplati dall'art. 324a CO;
- b. perfezionamento professionale;
- c. disoccupazione secondo la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0);
- d. attività periodica con frequenza annuale in un ramo estraneo alla costruzione, dovuta all'interruzione stagionale e regionale dell'attività;
- e. per i permessi temporanei di breve durata, la durata del soggiorno regolare fuori dalla Svizzera, a seguito dell'interruzione stagionale dell'attività;

³ Il richiedente deve motivare e dimostrare la durata dell'interruzione.

3. Formatori e offerte di corsi**Art. 3**

¹ I formatori autorizzati sono definiti all'art. 6. La lista dei corsi riconosciuti è definita agli art. 13 segg. del presente regolamento.

² Di massima, per corsi che non figurano sulla lista, non ci sono prestazioni.

³ Decisioni riguardanti i corsi non elencati e le eccezioni sono di competenza della CP.

4. Vie ricorsuali**Art. 4**

¹ Contro le decisioni di finanziamento emesse dalla CP, i diretti interessati possono inoltrare un'istanza di revisione in forma scritta alla CP stessa entro trenta giorni, motivando e presentando eventuali mezzi di prova.

² Se l'istanza di revisione non fosse accolta, le persone toccate dalla decisione della CP possono inoltrare ricorso all'Arbitro unico, conformemente agli articoli 8 segg. CCL.

³ I ricorsi devono essere inviati con motivazione scritta all'Arbitro unico trenta giorni dalla notifica della decisione.

⁴ Agli enti di formazione riconosciuti non è data facoltà di ricorrere a decisioni in quanto enti rappresentati pariteticamente nella CP.

5. Catalogo delle prestazioni**Art. 5**

¹ Il catalogo delle prestazioni comprende i seguenti ambiti:

- a. formazione di base (maestranze senza attestato federale di capacità e certificato federale di formazione pratica) in relazione con i corsi giusta l'art. 33 della legge federale sulla formazione professionale (LFP; RS 412.10);
- b. formazione sicurezza sul lavoro e prevenzione della salute;
- c. esami professionali federali;
- d. formazione superiore per quadri (capi).

² La struttura delle prestazioni consiste in:

- a. indennità per perdita di guadagno;
- b. rimborso delle spese;
- c. assunzione dei costi dei corsi.

B. Riconoscimento delle prestazioni e degli enti formatori
1. Enti di formazione**Art. 6**

¹ La CP riconosce di principio i corsi di formazione a favore delle maestranze presso:

- a. il centro di formazione dell'ATMG;
- b. il centro formazione professionale SSIC-TI di Gordola;
- c. il centro di formazione ECAP-Unia;
- d. il centro di formazione CFP-OCST.

² La CP regola e vigila sulle offerte di formazione nel rispetto della sostenibilità finanziaria e dell'attuale divisione dei compiti e struttura dell'offerta formativa vigente tra gli enti di formazione.

2. Corsi che non beneficiano di nessun sussidio

Art. 7

¹ Non sono riconosciuti diritti di prestazione per:

- a. corsi di vendita;
- b. corsi base di informatica e di gestione della qualità (QM);
- c. università, accademie, scuole specializzate superiori;
- d. corsi e scuole interne dell'impresa;
- e. corsi per corrispondenza oppure online.

² L'elenco dei corsi che non danno diritto a percepire delle prestazioni non è esaustivo. La CP ha la facoltà di escludere ulteriori corsi dal diritto alle prestazioni.

3. Procedura d'ammissione per l'offerta di corsi

Art. 8

¹ Per richiedere il riconoscimento di un corso, l'ente di formazione riconosciuto sottopone un progetto formativo strutturato e corredato da preventivo in forma scritta alla sede della CP.

² Se completa, la richiesta di riconoscimento sarà valutata dalla CP la quale dovrà esprimersi preavvisando positivamente o negativamente detta richiesta. In caso di preavviso positivo la CP potrà autorizzare formalmente l'ente formatore a procedere con lo sviluppo dell'offerta formativa.

³ Di principio il riconoscimento avviene sulla base della valutazione dei seguenti criteri (elenco non esaustivo):

- a. contenuto: i corsi devono servire in senso lato alla formazione base e al perfezionamento professionale e gestionale nel campo di attività dell'impiegato;
- b. valore: l'obiettivo della formazione è pertinente allo scopo professionale?
- c. qualità: l'offerta e il formatore soddisfano le esigenze della CP?
- d. durata: quanto dura la formazione?
- e. finanze: è sostenibile per le risorse finanziarie della CP?

4. Esame delle richieste di finanziamento**Art. 9**

¹ La richiesta deve essere inoltrata preventivamente, alla sede della CP, direttamente dal datore di lavoro, il quale è un'impresa assoggettata al CCL o dalla persona interessata a frequentare il corso, nel caso se ne assumesse, in accordo con il datore di lavoro, i costi d'iscrizione.

² La richiesta scritta e firmata dal richiedente è da inoltrare completa con le indicazioni concernenti l'offerta formativa per mezzo dell'apposito formulario messo a disposizione.

³ Il segretariato della CP controlla che la richiesta inoltrata sia conforme al regolamento e decide sul diritto alle prestazioni comunicandone la decisione in forma scritta al richiedente, con copia all'ente di formazione, al più tardi entro due settimane dall'inizio del corso.

5. Pagamento dei sussidi**Art. 10**

¹ Gli enti formatori al termine di ogni corso, o semestralmente per corsi di lunga durata, sono tenuti a elaborare la lista dei partecipanti con i relativi conteggi riguardanti:

- a. giorni di presenza effettiva con diritto a indennità di perdita di guadagno (IPG);
- b. numero di presenze effettive con diritto al rimborso spese per pranzo.

² Gli enti formatori faranno pervenire i conteggi a chi ha pagato l'iscrizione al corso, con copia alla CP. Verificata la notifica degli enti di formazione, il pagamento di una prestazione avviene da parte della CP sulla base della relativa decisione e conformemente alle disposizioni statutarie e regolamentari.

³ Per corsi che durano più mesi, le prestazioni possono essere pagate semestralmente.

⁴ Le prestazioni finanziarie sono versate, conformemente alle modalità stabilite dal presente regolamento, a chi risulta aver pagato l'iscrizione al corso (di norma all'impresa) sempreché durante il corso il partecipante ne sia ancora alle dipendenze del datore di lavoro.

6. Indennità perdita di guadagno (IPG) e indennità pranzo**Art. 11**

¹ Le indennità per perdite di guadagno sono unicamente ammesse se la frequentazione del corso comporta una reale perdita per il datore di lavoro.

² La CP effettua dei versamenti diretti al corsista, unicamente se al momento del bonifico questi si trova senza impiego.

³ Nel caso in cui i risarcimenti per perdite di guadagno vengono versati direttamente al partecipante al corso, anche i normali oneri sociali assicurativi sono da pagare. I corrispondenti contributi a carico del dipendente vengono dedotti.

⁴ L'IPG ammonta di principio a CHF 200.00 al giorno.

⁵ L'indennità per il pranzo per i corsi della durata di almeno una giornata ammonta a CHF 16.00.

C. Elenco delle prestazioni

1. Grado di copertura dei costi a favore degli enti formatori

Art. 12

¹ La CP riconosce di principio la totalità dei costi restanti assunti dagli enti di formazione per gli iter formativi e le procedure d'esame avallate dalla CP.

² Sono definiti quali costi restanti, i costi assunti dall'ente di formazione dopo deduzione dei sussidi erogati (di principio cantonali e federali secondo le disposizioni di legge), gli introiti relativi alle tasse dei corsi e/o altre sovvenzioni di carattere pubblico.

³ Su richiesta degli enti di formazione per proposte formative ritenute d'interesse generale da parte della CP, gli stessi possono beneficiare di contributi puntuali per lo sviluppo e progettazione di nuove proposte formative preferibilmente in collaborazione tra loro.

⁴ Qualora il fondo di formazione cantonale riconoscesse parzialmente, nell'ambito delle sue prestazioni non obbligatorie parte dei costi, gli enti saranno tenuti alla loro notifica ed opereranno una deduzione aggiuntiva sull'importo dei costi restanti da notificare alla CP.

2. Struttura dell'offerta formativa

Art. 13

¹ La CP si impegna a sistematicamente vigilare sul mantenimento della struttura dei corsi in particolare per quanto attiene alla ripartizione delle giornate formative tra giorni lavorativi e non.

² I seguenti corsi di formazione di base, di aggiornamento e approfondimento possono essere sostenuti dalla CP:

- a. preposto alla sicurezza;
- b. corso di aggiornamento "preposto alla sicurezza";
- c. altri corsi inerenti alla professione, preventivamente approvati dalla CP;
- d. esame per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità (art. 33 LFPr) per le prestazioni non riconosciute dal fondo per la formazione cantonale.

³ Per corsi non previsti nell'elenco non è riconosciuta nessuna prestazione. Su proposta formale dei centri di formazione è data la facoltà alla CP di valutare, previo preventivo, eventuali riconoscimenti altri.

⁴ I corsi seguiti fuori Cantone se offerti e presenti in lingua italiana sul territorio cantonale non beneficiano di prestazioni.

⁵ I corsi seguiti fuori Cantone e non offerti in lingua italiana sul territorio cantonale vengono sostenuti dalla CP attraverso l'assunzione forfettaria delle spese di vitto e alloggio nelle seguenti modalità:

- a. rimborso spese pranzi CHF 16.00 per ogni pasto;

- b. IPG corrispondente per tipologia di corso e d'offerta a quanto corrisposto per corsi analoghi sul territorio cantonale. Comunque al massimo CHF 200.00 al giorno;
- c. rimborso per l'alloggio: secondo le spese, contributo massimo pari al 50% delle spese sostenute;
- d. corsi tenuti all'estero per principio non sono riconosciuti.

3. Prestazioni erogate nell'ambito della formazione di base

Art. 14

¹ La CP di principio non fornisce prestazioni per la partecipazione ai corsi che rientrano nel quadro della formazione di base conformemente agli art. 12 segg. LFPr. Le stesse sono garantite dal fondo di formazione professionale cantonale.

² In deroga a quanto su esposto la CP eroga prestazioni per indennità perdita di guadagno giornaliera (IPG) relative al periodo di svolgimento dei corsi interaziendali, con i seguenti importi giornalieri:

- a. CHF 25.00 per gli apprendisti al 1° anno di formazione;
- b. CHF 35.00 per gli apprendisti al 2° anno di formazione;
- c. CHF 45.00 per gli apprendisti al 3° anno di formazione.

³ Le prestazioni concernenti gli iter formativi di formazione di base legati all'art.33 LFPr saranno gestiti ed equiparati a corsi di formazione continua.

⁴ La CP si riserva la facoltà di analizzare eventuali richieste particolari e puntuali a sostegno di eventuali azioni puntuali a favore della formazione di base (apprendistato) nei seguenti ambiti:

- a. offerte speciali nell'ambito dei corsi interaziendali (ev. corsi pratici d'appoggio o corsi pratici esterni per apprendisti);
- b. rassegne, manifestazioni o campagne per la promozione della professione (Espoprofession, Skills, o altro);
- c. corsi di aggiornamento e formazione puntuale per formatori in azienda;
- d. costi per lo sviluppo e l'aggiornamento del materiale didattico per i corsi interaziendali o la scuola professionale;
- e. eventuali altri costi restanti qualora non coperti dal fondo cantonale di formazione professionale.

4. Sostegno alla formazione continua

Art. 15

¹ Possono essere riconosciute le seguenti prestazioni dirette:

- a. indennità perdita di guadagno (IPG);
- b. indennità spese di pranzo (sabato o festivi esclusi).

² Prestazioni indirette: riduzione della tassa d'iscrizione ai corsi. La fatturazione del ribasso alla CP viene conteggiata dagli enti formatori con i costi restanti.

³ La prestazione viene elargita a chi effettua il pagamento d'iscrizione al corso (azienda o singola maestranza) secondo le seguenti modalità:

- a. IPG e le eventuali spese di pranzo dovranno essere notificate alla CP come esigibili dall'ente di formazione erogatore;
- b. le deduzioni concernenti le tasse dei corsi sono definite dalla CP annualmente e già considerate sotto forma di riduzione delle stesse nei singoli programmi di formazione pubblicati annualmente dagli enti di formazione.

⁴ Gli iscritti e le imprese provenienti da fuori Cantone non potranno beneficiare di nessun tipo di prestazione da parte della CP. Per questi soggetti gli enti formatori sono tenuti ad elaborare ed esporre a programma corsi una tassa differenziata a copertura dei costi totali dell'offerta di formazione.

**5. Sostegno agli
esami di riqualifica-
zione**

Art. 16

¹ Di principio le prestazioni per le procedure di qualificazione sono limitate e concernono esclusivamente un'indennità di perdita di guadagno forfettaria a partecipante per giorno d'esame, apprendisti esclusi.

² Al centro di formazione, che su mandato si occupa di organizzare allestire e gestire le procedure di qualificazione, verrà riconosciuta la completa copertura dei costi restanti dedotti i contributi federali, cantonali o del fondo cantonale o eventuali altri riconoscimenti pubblici.

**D. Disposizioni finali
1. Entrata in vigore**

Art. 17

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2022.

² Esso sostituisce qualsiasi precedente regolamento o prassi in vigore, in particolare il regolamento del 6 novembre 2017.

Bellinzona,

Commissione paritetica cantonale per i lavori in gesso e d'intonacatura

Presidente

Giancarlo BONIFACCIO



Vicepresidente

Igor CIMA

